

SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE
DIVISIONE GRUPPI ASSICURATIVI IV

Oggetto: Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo - autorizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con comunicazione del 17 dicembre 2014, da ultimo integrata con nota del 23 marzo 2015, Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 2 gennaio 2008 n. 10, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento Isvap 2 gennaio 2008 n. 10, Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi

quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale,16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia